REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Vincenzo del Sorbo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **1802/2023** promossa da:

Parte_1 , [redacted] (C.F. *C.F._1* , e *Parte_2* [redacted], (C.F. *C.F._2*) [redacted] rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. [redacted] (C.F.: *C.F._3* . PEC *Email_1*

- attori opponenti -

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Roma, viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. *CP_2* rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F. *C.F._4*), per procura in atti, con domicilio eletto in Napoli alla via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]. PEC *Email_2* - *Email_3*

-convenuta opposta -

NONCHE'

Controparte_3 con sede legale in Conegliano (TV), alla via Vittorio Alfieri n. 1 (C.F *P.IVA_2*) e per essa, quale procuratrice e servicer *[...]* *Controparte_4* (breviter *Controparte_5*), con sede legale in Conegliano (TV), alla via Vittorio Alfieri n. 1 (codice fiscale *P.IVA_3* e *[...]* *Controparte_6* con sede legale in Roma (RM), via Gino Nais n. 16 (C.F. *P.IVA_4*), in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] (C.F.

C.F._5 con studio in Milano alla via [redacted]. PEC *Email_4* –

-Interventore volontario-

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 99/2023, emesso il 16.01.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata III Sez. Civile, nel procedimento iscritto all'R.G. 5099/2022.

Conclusioni delle parti: come da atti cui si fa espresso rinvio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo p.e.c. al procuratore della opposta, *Parte_1* e *Parte_2* hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con il quale venivano condannati in solido al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 208.352,47, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per crediti derivanti dall'inadempimento di un contratto di mutuo stipulato tra le parti nell'anno 1996.

Fin dall'atto introduttivo gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestando nel merito il credito ingiunto per nullità del contratto di finanziamento posto alla base dell'ingiunzione stante l'usurarietà degli interessi applicati. Concludono, dunque, per la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La *Controparte_1* regolarmente costituita, ha concluso per il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza dei motivi di opposizione.

Alla prima udienza l'originario magistrato assegnatario del procedimento ha onerato le parti ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato la causa in trattazione scritta al 25.03.2024.

In data 02.04.2024 ha spiegato intervento *Controparte_3* quale interventore volontario ed assunto cessionario del credito per cui è causa.

In data 22.12.2025 la causa è confluita sul ruolo dello scrivente in ragione del trasferimento ad altro ruolo del magistrato originario assegnatario. All'udienza del 27.02.2026 di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e viene emessa la presente sentenza.

In via preliminare, trattandosi di procedimento avente ad oggetto contratti di natura bancaria e dunque sussistendo pedissequa condizione di procedibilità della domanda, va esaminata anzitutto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria avanzata dagli opponenti fin dalla prima difesa nonché verificato il corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 disposto dal Giudice all'esito della prima udienza.

L'esito della verifica suddetta conduce alla dichiarazione di improcedibilità della domanda per le ragioni che seguono.

Mette conto evidenziare che nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione a decreto l'onere di promuovere la procedura di mediazione cede a carico della parte opposta (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020). Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda (introduttiva del giudizio). L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale."*
Lo stesso principio, peraltro, è oggi specificamente normato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 a seguito della riforma c.d. Cartabia, che, al comma 1, dispone: "*nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo*".

Va ancora precisato che per conforme giurisprudenza (cfr. decisione n. 40035/2021) la Corte ha chiarito "*che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è*

l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e concluso-si senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone."

Ne conviene che il giudice è chiamato non solo a riscontrare che le parti abbiano esperito il tentativo obbligatorio nei termini, ma anche a valutarne il contenuto in relazione alla effettività e la reale partecipazione al primo incontro delle parti legittimate; l'attivazione della mediazione non può ridursi a mero onere processuale, dovendo essere strumentale ad una risoluzione sostanziale della controversia, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8473/2019).

Ciò posto, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: *"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"* (cfr. Sezioni Unite della Corte di cassazione sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Pertanto, nel caso di specie, il procedimento di mediazione obbligatoria, demandato dal Giudice in seguito alla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, andava instaurato dall'opposto secondo i citati richiami normativi.

Nel caso in esame, gli opponenti eccepiscono la mancata corretta instaurazione del procedimento di mediazione, sia perché attivato dinanzi ad organismo incompetente territorialmente, sia perché non era stato in alcun modo comunicato alle parti l'invito alla mediazione.

In merito a tale ultima questione assume rilievo il disposto dell'art. 8 del citato decreto legislativo che prevede *"1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la*

data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari."

Dal tenore della norma è chiaro che "*il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"* (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).

Lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 però non contempla, in alcuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.

Secondo parte opposta tale comunicazione sarebbe corretta in quanto gli opponenti avrebbero eletto domicilio presso il loro difensore costituito in giudizio. Tuttavia, dalla documentazione in atti non si evince alcuna comunicazione dell'istanza di mediazione inviata personalmente alle parti, né può ritenersi valida la comunicazione al solo difensore costituito, dal momento che la procura alle liti a questi rilasciata non contiene l'elezione di domicilio presso il procuratore anche per la specifica fase stragiudiziale di mediazione.

Dalla irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con la conseguenza che, essendo attribuito all'opposto l'onere di promuovere la mediazione, la mancata attivazione della stessa comporta - pur essendo la pronuncia in ogni caso quella di improcedibilità - la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La decisione su tale questione pregiudiziale preclude quindi la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda.

Quanto alle spese e competenze di lite sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti, individuabili nella peculiarità della questione e nella non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattese, così provvede:

1) dichiara improcedibile il presente giudizio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 99/2023, emesso il 16.01.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata III Sez. Civile, nel procedimento iscritto all'R.G. 5099/2022;

2) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e competenze di lite.

Così deciso in Torre Annunziata, addì 11.6.2026

Il Giudice

dott. Vincenzo Del Sorbo